

Legge regionale statutaria 22 luglio 2015, n. 6.

Modifiche alla legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) in merito alla pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale statutaria:

Art. 1.

(Modifica all'articolo 30 della l.r. statutaria 1/2005)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è aggiunto il seguente:

"5 bis. Il Regolamento disciplina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari."

Art. 2.

(Modifica all'articolo 32 della l.r. statutaria 1/2005)

1. Il comma 3 dell'articolo 32 della l.r. statutaria 1/2005 è abrogato.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 46 della l.r. statutaria 1/2005)

1. Il comma 3 dell'articolo 46 della l.r. statutaria 1/2005 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 luglio 2015

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 17

"Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte): pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari"

- Presentata dai Consiglieri Bono, Bertola, Frediani, Campo, Batzella, Valetti, Mighetti, il 1° agosto 2014.
- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 7 agosto 2014.
- Testo licenziato all'unanimità dalla I Commissione il 12 dicembre 2014 con relazione di Andrea Appiano e Davide Bono.
- Approvata dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il 31 marzo 2015, con 36 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 non partecipante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 30 della l. r. statutaria 1/2005, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 30 (Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio regionale istituisce, secondo le disposizioni del Regolamento, Commissioni permanenti composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari.

2. Il Presidente del Consiglio stabilisce la composizione numerica delle Commissioni e comunica al Consiglio la costituzione delle stesse, in relazione alle designazioni dei Gruppi consiliari.

3. Le Commissioni permanenti sono costituite per l'esame preventivo di progetti di legge. Alle Commissioni può essere demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del Consiglio.

4. Le Commissioni svolgono la loro attività in sede referente, legislativa e redigente, secondo le disposizioni del Regolamento. Si riuniscono inoltre per esprimere pareri, per ascoltare e discutere le comunicazioni della Giunta regionale, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo.

5. Le Commissioni, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, svolgono indagini conoscitive su argomenti determinati, ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione.

5 bis. Il Regolamento disciplina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 32 della l. r. statutaria 1/2005, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 32 (Poteri di consultazione delle Commissioni)

1. Le Commissioni permanenti e speciali hanno facoltà di sentire, in funzione della materia trattata, i rappresentanti e i dirigenti degli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali.

2. Le Commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal Regolamento o deliberati dal Consiglio regionale.

3. **[abrogato]**

4. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 46 della l. r . statutaria 1/2005, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 46 (Procedimento in sede legislativa)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, con il consenso di tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari, assegna i progetti di legge alle Commissioni permanenti per l'esame e l'approvazione, secondo le modalità previste dal Regolamento. In tale sede tutti i Gruppi presenti in Consiglio possono essere rappresentati.

2. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso al Consiglio se la Giunta regionale o un ventesimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei membri della Commissione richiedono che sia discusso o votato dal Consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto.

3. **[abrogato]**."